

STATUTO

Associazione Genitori dei Piccoli APS

ART. 1 **(Denominazione, sede e durata)**

E' costituita fra i presenti ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Associazione Genitori dei Piccoli APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede sociale in via Borgo San Domenico n°3, 33043, nel Comune di Cividale del Friuli (UD) e con durata illimitata.

ART. 2 **(Scopo, finalità e attività)**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o piu' delle seguenti attività di interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione a tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti di attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all' articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione intende concretare le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

1. Organizza, promuove e collabora in attività educative, culturali, ricreative, sportive, artistiche dedicate all'infanzia;
2. Organizza e promuove iniziative di informazione e formazione (incontri, dibattiti, corsi, etc.) su